



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS)
Telefono 0364/531570 - Fax 0364/535261 - e-Mail: protocollo@comune.gianico.bs.it
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

AVVISO PUBBLICO

MANUTENZIONE DA PARTE DEI PRIVATI DEL VERDE IN PROSSIMITA' DELLA PUBBLICA VIA

IL SINDACO

- Considerata la necessità di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi dai suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade e le linee elettriche;
- Evidenziato che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico passaggio viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità e anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali e non;
- Dato atto che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità e nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino;
- Visto che l'art. 60 del Regolamento comunale di Polizia Locale recita :
 1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
 2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
- Visto l'art. 29 del Codice della Strada:
 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
- Visti gli artt. 892, 893, 894 e 896 del Codice Civile;

INVITA

I proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di immobili posti lungo le strade comunali o vicinali ad uso pubblico o proprietari di terreni o fondi rustici, nonché di pertinenze o corti di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

- Al taglio dei rami delle piante sporgenti, anche in via aerea, oltre il ciglio stradale;
- Alla potatura di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade pubbliche o ad uso pubblico e che ne pregiudicano la pulizia e il decoro, la viabilità o la leggibilità della segnaletica, nonché che non rispettano le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni in premessa citate comporta sanzioni amministrative

DISPONE ALTRESI'

L'affissione del presente avviso all'Albo Pretorio e nelle bacheche del Comune